



CONVENZIONE
n. 1 del 23/04/2025

Oggetto: Parchi archeologici di Crotone e Sibari - procedura di affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi del D.lgs. n. 209/2005, quale incarico fiduciario al fine di fornire ai Parchi le informazioni tecniche relative ai rischi ed alla individuazione dei medesimi, alle statistiche dei danni derivanti dai rischi che s'intendono assicurare, di fornire un'ampia panoramica dei parametri assicurativi rinvenibili sui mercati con annesse informazioni in ordine ai capitali, alle retribuzioni, alle categorie del personale ai massimali ed alle franchigie; inclusa la predisposizione dei testi completi dei capitolati di polizza relativi ai suddetti rischi, in trattativa diretta extra Portale Consip - MEPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) di valore inferiore ad € 143.000,00.

CIG B6980D6726 acquisito tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).

I **Parchi Archeologici di Crotone e Sibari**, C.F. 94036550781, nella persona del Direttore, dott. Filippo Demma, nato a Caserta l'08.07.1971, domiciliato per la carica presso gli stessi Parchi, in Località Casa Bianca snc, 87011 Cassano allo Ionio (CS) PEC: pa-sibari@pec.cultura.gov.it (d'ora innanzi denominati "Parchi o Ente")

E

La **PBAI S.r.l.s. Gestioni Assicurative e Sinistri** Corso Garibaldi, 2 – 87012 Castrovillari (CS) - PEC: pbaisrls@pec.it - email: info@pbai.it - P.IVA e C.F. 03578010781 in persona del legale rapp. p.t., Dott. Pietro Pompilio - iscrizione al RUI presso l'IVASS alla Sezione B con il n. B000710445 (di seguito denominato "broker o affidatario")

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 50 del 13/03/2025, il Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, dott. Filippo Demma, ha incaricato la dott.ssa Cristina Cosentino, Funzionario amministrativo-gestionale ex Area III – F1, delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii, per l'affidamento del Servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

l'attività richiesta per la stipula delle polizze assicurative necessarie all'Istituto presenta dei profili di specificità che richiedono il supporto e la consulenza di un esperto del settore che si occupi anche della quantificazione degli importi, considerata l'assenza allo stato attuale di polizze pregresse di riferimento;

- con determina rep. n. 39 del 23/04/2025, il Direttore disponeva di conferire l'incarico ad un broker assicurativo, abilitato alla specifica funzionalità sul Portale ME.P.A.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:

a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative dei Parchi;

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all'Ionio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391
PEC: pa-kr-sibari@pec.cultura.gov.it - PEO: pa-kr-sibari@cultura.gov.it

b) valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato finalizzato a fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali soluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;

c) svolgimento, in collaborazione con i Parchi, dell'attività di identificazione dei rischi, rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile, sia di proprietà che in uso all'ente laddove richiesto;

d) attività di assistenza nell'individuazione della/e Compagnie assicuratrice/i più idonea/e ed affidabile/i per la necessità di copertura dei Parchi, nonché, nella predisposizione e nella successiva formalizzazione dei contratti assicurativi;

e) attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economico delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle normative vigenti, laddove richiesto;

f) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico - formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente, laddove richiesti;

g) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere laddove richiesti;

h) attività di gestione dei contratti assicurativi;

i) attività di assistenza al personale dei Parchi dell'Istituto nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche eventualmente con sistemi informatizzati.

La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre, dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte dei Parchi, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (ragioni del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:

1. Sinistri attivi. Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
 2. Sinistri passivi. In caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere tutta la documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;
- j) ogni ulteriore intermediazione ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso del servizio;

- k) monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relative valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazioni del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- l) analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- m) puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- n) resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitoli/contratti/convenzioni/regolamenti. L'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;
- o) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi sottoscritti dai Parchi. In particolare, il Broker è tenuto alla segnalazione preventiva, con preavviso utile, della scadenza dei premi dovuti, nonché al controllo sulla emissione delle polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione;
- p) consulenza ed assistenza: a favore del Dirigente e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio; relativamente a convenzioni o contratti che i Parchi vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto; nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti immobili e beni dei Parchi;
- q) verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- r) formazione del personale su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa su richiesta dell'Amministrazione nonché consulenza e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativo;
- s) verifica, indicazioni e collocamento di polizza temporanee anche su richiesta dei vari servizi dei Parchi;
- t) assistenza tecnica nello svolgimento di tutte le fasi delle procedure concorsuali per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente alla scadenza di quelli esistenti, nonché nella predisposizione di proposte degli atti di gara, sia di carattere tecnico che amministrativo, sino all'atto di aggiudicazione del servizio. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro massimo 10 (dieci) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione;
- u) redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti statali (es elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);

Il Broker dovrà garantire, tempestivamente, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta alle problematiche evidenziate dall'Amministrazione.

Il Broker garantirà i servizi di cui al presente contratto, anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati su specifica richiesta dei Parchi.

Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dei Parchi né potrà impegnarlo in alcun modo se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Direttore dei Parchi.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente incarico avrà la durata di **24 (ventiquattro) mesi**, eventualmente rinnovabile, a discrezione dell'Ente, per ulteriori e complessivi **24 (ventiquattro) mesi**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici vigente. Il rapporto contrattuale s'intenderà cessato senza disdetta da parte dei Parchi. Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005. Dalla decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dei Parchi. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dei Parchi, il broker si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale e dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il completo e corretto passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello eventualmente subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazione e riassicurazione A.I.B.A.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER

Il Broker nell'espletamento del servizio:

- 1) deve svolgere l'incarico nell'interesse dei Parchi nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- 2) non può impegnare in alcun modo i Parchi senza preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dai Parchi. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
- 3) è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del cc;
- 4) mantiene a suo carico tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché, i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- 5) è tenuto a svolgere il servizio nell'interesse dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- 6) garantisce soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dei Parchi;
- 7) impiega propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;

- 8) collabora attivamente con il Direttore dell'Esecuzione e con il RUP della procedura adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- 9) è tenuto a presentare, preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara, una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo;
- 10) garantisce la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici;
- 11) gestisce i sinistri, con esclusione dell'assistenza legale;
- 12) è obbligato ad osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy;
- 13) il Broker si impegna ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando i Parchi da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Restano di esclusiva competenza Parchi:

- 1) le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- 2) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per le gare e per gli affidamenti nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- 3) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- 4) la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate;

ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del presente contratto.

ART. 5 – RISCHI DA INTERFERENZE

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

ART. 6 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker è esonerato dal versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, considerato l'importo e la natura della prestazione professionale.

Il presente contratto fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;
- dichiarazione assenza cause di incompatibilità;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione del legale rappresentante e documento di identità;
- consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto;
- consenso al trattamento dei dati tramite FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali;
- polizza professionale.

ART. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile e professionale di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla persona fisica di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. La stipula del contratto è subordinata alla consegna della polizza che dovrà essere valida per tutto il periodo di validità contrattuale con obbligo di comunicazione di successive eventuali variazioni.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI PARCHI

I Parchi si impegnano a fornire al Broker la collaborazione del proprio personale di volta in volta competente per materia, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il completo e puntuale assolvimento di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

I Parchi si impegnano a garantire che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze sia affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dei Parchi, con le Compagnie Assicurative per ogni questione inerente al contratto stesso e alle relative polizze. Si impegna, altresì, a indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale massima della provvigione che la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker.

ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il broker ha l'obbligo di comunicare ai Parchi ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che l'affidatario possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti dei Parchi stessi.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Broker aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto, posto che il servizio è caratterizzato da un rapporto fiduciario considerata la delicata attività da svolgersi, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi in tutto o in parte fatte salve le attività extra amministrative riguardanti la gestione dei sinistri. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti dall'art. 120 D.lgs. 36/2023. Non è ammesso il subappalto. Verificandosi le ipotesi indicate, il contratto è risolto di diritto.

ART. 11 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di appalto, i Parchi si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque momento tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso i Parchi si riservano la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.

I Parchi potranno richiedere la risoluzione unilaterale del contratto mediante comunicazione inviata a mezzo PEC con un preavviso di almeno 15 giorni e procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati, oltre che nelle ipotesi già espressamente previste nel presente contratto, nei seguenti casi:

- 1) in caso di inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza;
- 2) in caso di fallimento o concordato fallimentare, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del broker;
- 3) in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente capitolato che abbiano comportato l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento di danni subiti;
- 4) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità;
- 5) in caso di subappalto non consentito;
- 6) per sopravvenuta impossibilità del broker di adempiere ai propri obblighi;

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico a mezzo PEC nei seguenti casi:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- mancato rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente contratto ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

- perdita, in capo all'operatore economico, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni qualvolta, nei confronti dell'operatore economico o dei componenti della società, o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il legale rappresentante della ditta, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'operatore economico ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 12 – PENALI PER INADEMPIENZA

I Parchi, indipendentemente dalla revoca dell'incarico, hanno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.

Il RUP, anche avvalendosi dei propri collaboratori, effettuerà le verifiche di conformità del servizio, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano il servizio, e in conformità a quanto ordinato.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.

In caso di mancato svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente contratto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.

In caso di parziale svolgimento del servizio secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto, verrà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni inadempimento.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà risolvere l'affidamento del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare riserva alcuna.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.

Il RUP, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali è comunque preceduta da regolare contestazione scritta, trasmessa all'operatore economico dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta per PEC. Nella nota di contestazione, oltre all'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a gg. 3 (tre) lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il RUP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, proporrà alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale prevista.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 13 - COMPENSI DEL BROKER

I compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dei Parchi, nella misura dell'aliquota provvigionale dichiarata in sede di offerta. L'espletamento del servizio non comporterà oneri diretti per i Parchi, presenti, futuri, per compensi o per rimborsi, in quanto la prestazione del Broker sarà remunerata, secondo consolidata prassi di mercato, per il tramite delle sole Compagnie di Assicurazione, sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitoli assicurativi, entro i limiti indicati all'interno dell'offerta economica, e inserite nei capitoli stessi. I Parchi non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dai Parchi in ragione delle polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con i Parchi, adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative. L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei già menzionati contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione. L'importo del servizio stimato al lordo degli oneri

risulta inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per l'Amministrazione ed importo massimo stimato a carico della/e Compagnia/e di assicurazione pari al 5% per le polizze RCA e del 10% per le polizze diverse dalla RCA, senza alcun onere aggiuntivo ai premi di polizza potrà essere suscettibile di variazione nell'eventualità dell'insorgenza di nuove esigenze assicurative dell'Ente e la percentuale del broker sarà comunicata di volta in volta e per ogni singola assicurazione stipulata con la Compagnia assicurativa. Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non sottoscrivere, alla scadenza, uno o più rami di polizza o di procedere autonomamente all'affidamento di taluni servizi assicurativi, senza l'intermediazione del Broker. In tal caso, nessuna indennità o rimborso sarà dovuta, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste dall'art. 2 del contratto. Il Broker deve rinunciare ad ogni pretesa nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con i Parchi riguardo alle annualità successive rispetto a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo.

ART. 14 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Parchi autorizzano il Broker a trattare, in relazione alle coperture assicurative, in nome proprio, con tutte le Compagnie Assicuratrici. È esplicitamente convenuto che resta in capo ai Parchi l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Parchi, ne è in grado d'impegnarlo in alcun modo se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 15 - PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato direttamente dai Parchi all'Assicuratore al lordo di ogni competenza.

È fatta la salva la possibilità, previo accordo con l'Amministrazione, che i premi siano liquidati dal Broker; nel qual caso il versamento al professionista dei premi assicurativi sarà effettuato tramite bonifico bancario sul C/C dedicato comunicato dal Broker all'Amministrazione.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per i Parchi.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.. In applicazione della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. e della Determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 07/07 /2011, il Broker e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in questione. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara. A tal fine il Broker e gli eventuali subcontraenti saranno tenuti a comunicare ai Parchi gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima. Con riferimento al conto corrente dedicato, si riporta il paragrafo 4.10 "Contratti nel settore assicurativo" della determinazione 4/11 della AVCP. Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 7/7/05, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale. Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante. I risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dai Parchi non sono soggetti al regime della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dalle "Frequently Asked Questions sulla Tracciabilità dei flussi finanziari Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture novembre 2011", faq. n. C5.

ART. 17 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. Il Broker si obbliga a provvedere a propria cura e carico nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza ed igiene durante l'esecuzione del servizio nonché per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, provvedendo a tutte le opere provvisorie in ottemperanza della specifica normativa di riferimento ed in particolare del Decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., esonerando di conseguenza i Parchi da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.lgs. 36/2023. È escluso il deferimento al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del D.lgs. 36/2023.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Castrovillari.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PARCHI ARCHEOLOGICI DI CROTONE E SIBARI

Località Casa Bianca – Cassano all'Jonio, 87011 (CS) | Tel. 0981 79391
PEC: pa-kr-sibari@pec.cultura.gov.it - PEO: pa-kr-sibari@cultura.gov.it

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) i dati di contatto del titolare sono i seguenti: (PEC) pbaisrls@pec.it ;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: pietro.pompilio@pbai.it – Dott. Pietro Pompilio;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l'affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dai Parchi o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi già menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'affidamento e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs.196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

ART. 20 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza tramite PEC, sottoscritto digitalmente. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

ART. 21– OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle normative vigenti, in particolare al D. Lgs. 209/205, al Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, nonché alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

ART. 22 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP, anche tramite i propri collaboratori, si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione

delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il RUP evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il Broker sarà chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende attuare.

La Stazione appaltante si riserva infine, in caso di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 23 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, il broker non può divulgare notizie, disegni e fotografie o documenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'esecuzione del presente affidamento né autorizzare terzi a farlo.

ART. 24– RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Cristina Cosentino – e-mail: cristina.cosentino@cultura.gov.it.

Il Broker dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta accetta espressamente e senza riserve, a norma degli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c., tutte le clausole in esso elencate.

Per accettazione

Il broker assicurativo

PBAI Srls

Il legale rapp.p.t.

Dott. Pietro Pompilio

**Il Direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari
Dott. Filippo Demma**